

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 554/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro TAIELLA, e della società ASD VIRTUS FAVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro TAIELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Favara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 3, e 40 quater, commi 1 ed 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso predisposto e fatto inserire nel portale dei servizi F.I.G.C. la pratica di tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del calciatore sig. Hamza Nawar nella stagione sportiva 2022 – 2023, nella quale è contenuta la copia della carta d'identità elettronica di tale calciatore nella quale risulta che lo stesso è cittadino italiano, non veridica in quanto apparentemente rilasciata il 2.10.2016 dal Comune di Roma che ha comunicato invece di averla emessa in altra data e a nome di altra persona;

ASD VIRTUS FAVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Alessandro Taiella ed il sig. Hamza Nawar;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro TAIELLA,
 - Società ASD VIRTUS FAVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Taiella;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro TAIELLA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS FAVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina